

STATUTO

IL POLIEDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CITTA' DI CASTELLO PG CORSO
VITTORIO EMANUELE 40

Numero REA: PG - 161972

Codice fiscale: 01824050544

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-05-2012 - Statuto completo	2
--	---

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

ALLEGATO "B"
Rep.n. 33260
Racc. n.12494

STATUTO

il poliedro
società cooperativa socia-
le

@X005001II Poliedro Società Cooperativa Sociale

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, con sede nel Comune di Città di Castello (PG), la Società denominata “ **Il Poliedro Società cooperativa Sociale**”

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 – Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

Lo scopo che i soci si prefiggono è quello generale rivolto all'integrazione sociale dei cittadini e alla promozione umana, attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - come previsto dalla Legge n. 381/1991, art. 1, comma I, lettera b) e lettera a) e art. 4.

La cultura e la pratica aziendale si ispireranno quindi ai principi fondanti una imprenditorialità sociale, che nel raggiungimento di una maggiore qualità sociale vede il suo fine di produzione di valore aggiunto.

Sono indicatori di qualità sociale:

- 1) l'azione riparativa e riabilitativa nei confronti della natura, dell'ambiente e dell'uomo;
- 2) il recupero e la produttivazione di risorse umane e materiali inutilizzate, sprecate o sconosciute;
- 3) la qualità dei prodotti o servizi, dei modi della produzione, dei luoghi del produrre, delle relazioni tra i produttori;
- 4) qualità della cooperazione intesa come qualità dell'informazione e della formazione, della democrazia delle relazioni, del rispetto dei diritti e della valorizzazione delle capacità singolari.

La cooperativa intende favorire la diversificazione e la molteplicità delle attività produttive al fine di sviluppare l'incontro e la collaborazione sinergica tra le diverse professionalità e progettualità.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui fanno parte e con la prestazione della propria attività di lavoro, conti-

@X005001II Poliedro Società Cooperativa Sociale

nuità di occupazione lavorativa, recupero sociale e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'assemblea secondo la normativa vigente.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa provvederà inoltre a garantire il più possibile la contemporaneità ai processi formativi e quelli lavorativi.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi e dai valori della mutualità e si ispira nelle sue attività alla libera e spontanea cooperazione.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare, sia in modo permanente, sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri soggetti che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi, promuovendo ed aderendo ad organismi economici o sindacali. Le adesioni a tali organismi ed enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La cooperativa potrà anche per, il principio della mutualità, destinare nell'ambito delle proprie possibilità fondi ad integrare la previdenza e l'assistenza, compresa quella infortunistica, a favore dei soci.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto. La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

Art. 4 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento allo scopo che intende perseguire, ed ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto lo svolgimento di attività diverse di carattere economico, a titolo esemplificativo e non tassativo la cooperativa potrà operare in proprio o per conto terzi nei settori:

a) dell'agricoltura:

- allevamento del bestiame,
- attività vivaistica, colture estensive ed intensive,
- produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della floricoltura e dell'orticoltura;

b) dei servizi (comprese le attività ad essi preliminari e complementari):

- pulizie civili e industriali, igienizzazione e sanificazione di spazi al chiuso e all'aperto, pulizia in genere e segnatamente di uffici, edifici, negozi, condomini, locali pubblici e privati, tanto in forma

@X005001II Poliedro Società Cooperativa Sociale

- di appalto diretto che subappalto
- gestione e custodia di spazi in genere, pubblici e privati, di parcheggi, controllo e verifica pagamenti su aree di sosta e similari, e anche di cimiteri compresi tutti i servizi inerenti (tumulazioni, esumazioni, riduzioni, recuperi, ecc...), compresa la gestione dell'illuminazione votiva,
 - gestione di spazi verdi, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e non, ideazione progettazione realizzazione e manutenzione di aree verdi attrezzate e non, sia pubbliche che private, sistemazioni idraulico forestali, servizi di polizia ecologica, gestione di serre di floricoltura e ortaggi in genere, con vendita al pubblico, svolgimento di qualsiasi tipo di attività nel settore dei servizi ambientali e più in generale nel settore dei servizi pubblici locali (c.d. 'Public Utilities');
 - manutenzione di strade e piazze compreso l'abbattimento di barriere architettoniche, installazioni, riparazioni e manutenzioni (di porte e infissi in genere ecc., di impianti elettrici, idraulici, riscaldamento, condizionamento e di ogni altro tipo sia pubblici che privati anche nel settore delle fonti energetiche nuove e/o rinnovabili),
 - offrire servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di qualsiasi intervento comunque finalizzato alla riduzione e/o contenimento dei consumi di energia primaria, all'uso razionale dell'energia ed alla efficienza energetica e di servizi energetici in genere, nonché ogni altra attività propria delle c.d. 'ESCO';
 - ristorazione (mense scolastiche, di quartiere, aziendali, spacci aziendali e interaziendali, punti ristoro e circoli),
 - lavanderia, stireria, cucito e affini, autolavaggi,
 - gestione di spazi ricreativi, impianti sportivi pubblici e privati (pallazzetti, piscine, tennis, spazi verdi attrezzati, stadi, palestre, ecc...) sia per quanto concerne la gestione sociale, la promozione sportiva e inserendo tutti quei servizi necessari per un loro miglior funzionamento,
 - servizio di pubblicità e propaganda in genere, servizio di affissione servizio corriere documenti vari, pratiche automobilistiche, servizio notifiche, distribuzione cartelle esattoriali, cartelle servizi (acqua, metano e luce), certificati elettorali, elenchi telefonici, volantini ecc., effettuazione rilevazioni sul territorio (statistiche e altro), consegne domiciliari,
 - svolgere servizi di copisteria, informativi e altri servizi di carattere impiegatizio, servizi amministrativi, contabili, tecnici e finanziari, di segretariato ed informatici e gestione del personale propri e per conto terzi, assumere incarichi per effettuare accertamenti imposte e tasse comunali e servizi di ricezione pratiche in genere,
 - provvedere all'ideazione e progettazione di marchi ed immagini coordinate e non per enti e industrie, all'assistenza tipografica e

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

all'ideazione, progettazione e realizzazione di stand pubblicitari,

→ offrire servizi integrati per la realizzazione dell'infrastruttura telematica e/o lo sviluppo di collegamenti telematici nazionali ed internazionali, attraverso l'esecuzione di nuovi cablaggi, comprese le richieste di licenze necessarie

ai sensi della normativa vigente nel settore telematico,

→ sviluppo e commercializzazione dei prodotti telematici di qualsiasi tipo provvedendo anche alla produzione e distribuzione di software,

→ attività di consulenza;

→ servizi socio-sanitari ed educativi di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione a favore delle persone svantaggiate nelle loro varie articolazioni, gestione servizi riabilitativi, di accoglienza, di animazione e di assistenza, di comunità alloggio e terapeutiche, di case di cura, scuole, asili ecc... in proprio o in convenzione con enti pubblici e/o privati, svolgimento di servizi su mezzi di trasporto pubblico o privato e di assistenza sociale per anziani, handicappati ed educativa per minori,

c) dell'artigianato:

→ produzione e lavorazione di falegnameria, oggettistica, assemblaggio e composizione di qualsiasi manufatto, pelletteria, ceramica, batik, maglieria, tessitura, tappezzeria, verniciature, tinteggiature, lavorazione del vetro e del ferro, nonché qualsiasi altra attività attinente e connessa,

→ attività di rilegatoria, conservazione e restauro librario, commercializzazione dei prodotti così ottenuti;

→ organizzazione e/o gestione di laboratori per la creazione e la diffusione fra il pubblico di manufatti prodotti artigianalmente,

d) dell'industria: con particolare riguardo a quella metalmeccanica, tessile, cinematografica;

e) del turismo:

→ organizzazione di viaggi, creazione e gestione di pacchetti turistici, ideazione, organizzazione e promozione di prodotti turistici, ambientali e culturali, compresa l'attivazione di forme di sponsorizzazione, sviluppo e promozione del turismo sociale, accessibile, ambientale e culturale, interventi nel campo dei servizi e delle attività culturali, educative, sociali, ricreative, sportive e dello spettacolo, promozione di attività di animazione culturale, presentazione lavori editoriali,

→ servizi di informazione e prenotazione turistica,

→ gestione e conduzione di strutture di ristorazione e di ricezione alberghiera ed extra alberghiera, agrituristiche, colonie marine e montane, ostelli, campeggi e rifugi, bar, ristoranti e trattorie, nonché impianti ricettivi anche all'aria aperta,

→ gestione di unità ricreative e culturali pubbliche e private, circoli ricreativi, villaggi turistici, attività inerenti l'utilizzazione del tempo libero, comprese le attività di baby sitting,

→ attività di comunicazione ed espressione audio visiva,

@X005001II Poliedro Società Cooperativa Sociale

- organizzazione e allestimento di manifestazioni culturali e non, spettacoli, mostre, fiere, mercati, meetings, congressi, convegni, ecc... anche mediante l'affitto delle strutture mobiliari ed immobiliari senza limitazioni di intervento,
- servizio di hostess e guida turistica,
- gestione di servizi museali, turistici e culturali nonché attività di valorizzazione, promozione, conservazione e restauro di beni ambientali e culturali, siti archeologici, percorsi monumentali e parchi letterari ivi compresa l'attività di supporto a biblioteche e archivi pubblici e privati, attività di catalogazione reperti archeologici e opere d'arte, archivistica,
- progettazione ed organizzazione di attività e laboratori di didattica museale e del territorio per le scuole e/o in collaborazione con le scuole e con altri organismi, ideazione organizzazione e gestione di campi scuola secondo le tematiche e le modalità necessarie,
- gestione di strutture permanenti o temporanee pubbliche o private e di valorizzazione dei beni culturali attraverso studi, ricerche, pubblicazioni specializzate, seminari, convegni, rassegne, festival, mostre, iniziative editoriali, creazione di centri di documentazione informatizzati e non,
- servizi inerenti la gestione di cinema e teatri, giochi a premio,
- organizzazione, produzione e allestimento di spettacoli, opere teatrali e liriche, concerti, mostre, riprese audio-video, servizi fotografici e redazione dei relativi cataloghi, agenzia stampa,
- gestione e promozione di grandi eventi compreso il servizio di sicurezza, servizio d'ordine e controllo affluenza,
- realizzazione di attività di merchandising, produzione e vendita di oggettistica, gadgets, ecc...,
- f) della logistica e dei trasporti di cose o persone, anche per conto terzi:
 - facchinaggio (insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, deposito colli e bagagli, presa e consegna recapito in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento o imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, cartone, piume e materiali vari, scuoiatura, ecc.),
- g) della raccolta, stoccaggio e lavorazione dei rifiuti di ogni natura, qualità o accezione, compresa la raccolta differenziata e la gestione di isole ecologiche, di centri di raccolta e di impianti specifici, rigenerazione e riciclaggio di qualsiasi materiale;
- h) dell'edilizia mediante attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione, pittura, restauro e decorazione edile;
- i) dell'attività commerciale al dettaglio e all'ingrosso:
 - produzione, lavorazione e commercializzazione beni alimentari e non di qualsiasi genere e natura, manufatti in genere sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti o scarti derivanti da attività lavorative dei partecipanti in appositi centri di lavoro, sia di

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

carattere artigianale che non;
→ vendita di vestiti e oggetti usati,
j) dell'editoria e dell'attività pubblicitaria;
k) della formazione professionale:
→ organizzazione e gestione in proprio o in collaborazione con altri di corsi professionali o di attività di formazione e ricerca nell'ambito dell'imprenditoria sociale e non.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, in particolare le attività di commercio dei beni e servizi derivanti dalle iniziative di cui sopra, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

1. concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private; in particolare, stipulare le convenzioni di cui all'art. 5 Legge n. 381/1991;
2. istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
3. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
4. dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, società consorzi e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
5. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
6. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, ricevendo prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale e svolgendo tale attività così come definita con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
7. inoltre la cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa si propone altresì lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale, programmando i modi e i termini delle opere pluriennali da attuare, il loro finanziamento e quant'altro utile e necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui agli artt. 3 e 4 del presente statuto;

8. agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci, per le loro famiglie e degli altri lavoratori, con sovvenzioni, finanziamenti, fideiussioni, concessioni di mutui, altre operazioni finanziarie o partecipazioni;

@X005001II Poliedro Società Cooperativa Sociale

9. favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Potrà inoltre partecipare al finanziamento ed allo sviluppo di altre cooperative sociali così come previsto dall'art. 11 Legge n.381/91

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III SOCI

Art. 5 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa coerentemente con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta o che comunque possano collaborare al raggiungimento dello scopo sociale con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono essere soci le persone svantaggiate inserite ai sensi dell'art. 4 comma II Legge n. 381/1991.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa a meno che la stessa non sia consentita dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere soci coloro che aderiscono contemporaneamente ad altre cooperative, associazioni ed altri organismi che perseguono identici scopi sociali salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Art.5 bis – Soci volontari

Possono essere soci i volontari che prestano la loro attività gratuitamente così come previsto dall'art. 2 Legge n. 381/1991

Art.5 ter – Soci persone giuridiche

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci, così come previsto dall'art. 11 Legge n. 381/91, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art. 6 - Soci speciali

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nella cooperativa

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al sessanta per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci operatori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- ◆ se persona fisica:
 - a. l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio se diverso dalla residenza e cittadinanza;
 - b. l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla richiesta, della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute e delle eventuali esperienze maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa;
 - c. l'eventuale opzione per la condizione di socio volontario di cui alla Legge n. 381/1991;
 - d. la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa o, in alternativa, la dichiarazione delle eventuali attività esercitate per le quali viene chiesta l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;
 - e. la dichiarazione di non aderire ad altre cooperative, associazioni ed altri organismi che perseguono identici scopi sociali o, in alternativa, la dichiarazione di quali adesioni si tratta e la richiesta di autorizzazione del consiglio di amministrazione;
 - f. l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo fissato dalla legge e a quello stabilito dal consiglio di amministrazione in funzione della tipologia di ammissione richiesta, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
 - g. l'impegno al versamento della tassa di ammissione e del sovrapprezzo,
 - h. la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali dei quali dichiara inoltre di aver preso visione;

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

- i. la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 45 del presente statuto.
 - ◆ se persona giuridica:
 - a. la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale,
 - b. il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale,
 - c. l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla richiesta e della effettiva attività svolta,
 - d. la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa oppure la dichiarazione di quali attività concorrenti si tratta e la richiesta di autorizzazione del consiglio di amministrazione;
 - e. la dichiarazione di non aderire ad altre cooperative, associazioni ed altri organismi che perseguono identici scopi sociali oppure la dichiarazione di quali adesioni si tratta e la richiesta di autorizzazione del consiglio di amministrazione;
 - f. la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 45 del presente statuto.
 - g. in allegato:
 - 1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale,
 - 2. l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente:
 - ? la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa dei quali dichiara inoltre di aver preso visione.
 - ? l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo fissato dalla legge e a quello stabilito dal consiglio di amministrazione, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
 - ? l'impegno al versamento della tassa di ammissione e del sovrapprezzo.

Art. 8 – Procedura di ammissione

Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale sottoscritto.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci; trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato il versamento della prima rata del capitale sociale così come stabilito dal consiglio di amministrazione, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione, del sovrapprezzo e della totalità del capitale sociale sottoscritto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di am-

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

ministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito ai sensi del precedente articolo 8;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in nessun caso restituibile;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di richiedere agli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali ;
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata o in difetto, mediante raccomandata a mano alla cooperativa.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 45.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima della chiusura dello stesso, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Salvo diversa decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 3.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione è deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea del rapporto;

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

- d) che senza giustificato motivo, non partecipi per tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- e) che commetta furti o che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa o contraria agli interessi sociali;
- g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- h) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali o morali alla cooperativa o assuma ancorché fomenti in seno ad essa iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto ;
- j) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- k) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori ;
- l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- n) per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
- o) per mutuo consenso;
- p) per inadempimento contrattuale;
- q) che non ha un rapporto di lavoro attivo da almeno sei mesi.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Salvo diversa decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 3.

Art. 14 - Liquidazione

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma – eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di strumenti finanziari liberamente trasferibili, emessi appositamente dalla cooperativa per un valore pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 14.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono ri-

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

chiedere per iscritto il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva straordinaria.

Ai sensi dell'art. 2536 del codice civile, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione delle azioni si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17 - Norme applicabili

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, la cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, strumenti finanziari partecipativi, che attribuiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o giuridiche, la qualifica di soci finanziatori di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Salvo quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Si applicano invece ad essi le disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri degli azionisti nella società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 18 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 26 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 ciascuna.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

o di servizi.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 19 - Trasferibilità dei titoli

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria intenzione ad alienare, le generalità del proposto acquirente, l'eventuale somma richiesta come prezzo e le modalità di pagamento. Il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi sul gradimento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio finanziatore sarà libero di cedere le proprie azioni al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

In caso di trasferimento delle partecipazioni azionarie senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non potrà essere iscritto nel libro soci.

Art. 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 26, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Gli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non attribuiscono diritto di voto.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

In considerazione dell'interesse che i soci finanziatori hanno nell'attività sociale, ad essi spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori e di componenti dell'organo di controllo, proporzionale all'ammontare del capitale da essi sottoscritto, rispetto all'ammontare totale del capitale. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori determinerà la proporzione di cui sopra fermo restando che il numero di amministratori e sindaci nominati da tale categoria non può essere superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma I del codice civile.

Art. 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 20. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c. .

La delibera di emissione di cui al precedente articolo 20, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto .

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori,

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 21.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei con-

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

fronti della Cooperativa.

Art. 23 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 29 e seguenti del presente Statuto.

Art. 24 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 23.

TITOLO V RISTORNI

Art. 25 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i cri-

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

teri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare:

1. il monte ore lavorato;
2. l'inquadramento lavorativo.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale sottoscritto e versato con l'emissione di nuove azioni;
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 25,00;
 - 2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 500,00;
 - 3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500,00, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 17 del presente statuto;
 - 4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 500,00, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all'articolo 22;
- b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 28 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;
- d. dalla riserva straordinaria;
- e. dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi dell'articolo 21;
- f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento .

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile.

Art. 27 - Caratteristiche delle azioni cooperative

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.

Art. 28 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, su proposta del consiglio di amministrazione, delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 25 e delle leggi vigenti in materia e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;
f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero al fondo di cui alla lettera f. dell'art. 26.

TITOLO VII ORGANO ASSEMBLEARE

Art. 29 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute dalle assemblee separate.

Art. 30 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 20 e alla relativa delibera di emissione ;
- nomina, se si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, codice civile o se comunque ritenuto opportuno, i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca ;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile ;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 8;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto ;
- approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità"

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 31 - L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;
- 4) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto.

Art. 32 - Modalità di convocazione

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

In alternativa alle modalità di convocazione previste al secondo comma, l'avviso può essere pubblicato su un quotidiano avente diffusione locale almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite alternativamente nel secondo e terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

Art. 33 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, o in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente della Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 34 - Deroghe al voto per testa

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 20 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

Art. 35 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

Art. 36 - Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a trenta soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

TITOLO VIII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 37 - Composizione del consiglio di amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 7, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da alme-

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

no tre mesi.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 20 del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci lavoratori.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Articolo 38 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il rimborso, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.

L'amministratore che senza giustificato motivo, non partecipi per tre volte di seguito alle riunioni regolarmente convocate decade dall'ufficio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, a parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Articolo 39 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;
- c. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- e. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 40 - Convocazione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere comunicata a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (raccomandata, fax, e-mail, ecc...), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne di-

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

sciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Articolo 41 - Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società

1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

2. Al Presidente, in particolare, competono:

- a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- c. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- d. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

TITOLO IX COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 42 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., o se ritenuto opportuno dall'Assemblea dei Soci, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori, qualora esistenti. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

A tal fine, i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 43 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

Ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 2409-bis Il comma del codice civile salvo diversa disposizione dell'assemblea, al collegio sindacale è attribuito anche il controllo contabile, in tal caso tutti i membri effettivi e supplenti devono essere revisori regali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 – Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;

c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliori realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

@X005001Il Poliedro Società Cooperativa Sociale

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili;
- b) all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI CONTROVERSIE

Art. 45 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere, tra la Cooperativa ed i singoli soci, tra i soci medesimi, nonché tra gli eredi del socio defunto e gli altri soci e/o la Cooperativa, nonché tra i soci e/o la Cooperativa e gli organi sociali (amministratori, sindaci e liquidatori), in relazione alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione dell'atto costitutivo, dello statuto e/o dei regolamenti e più in generale all'esercizio dell'attività sociale, ivi comprese le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle deliberazioni assembleari, nonché le controversie relative ai rapporti con gli organi sociali, eccetto le controversie di competenza inderogabile dell'Autorità Giudiziaria, deve obbligatoriamente essere deferita ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri in conformità a quanto disposto dal Regolamento Arbitrale della CCIAA di Perugia, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. Gli arbitri procederanno e giudicheranno in modo e forma rituale secondo diritto.

Le modifiche ovvero la soppressione della presente clausola devono essere approvate con delibera assembleare assunta dalla maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO XII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.